

Corte di Cassazione
Sentenza 17 ottobre 2017, n. 47830
La Corte Suprema di Cassazione
Sezione terza penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

(*omissis*)

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:

D.R., nata a (*omissis*);

avverso la sentenza del 17/06/2016 della Corte d'appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. (*omissis*);

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. (*omissis*) che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito per l'imputata l'avv. **Marcello Carriero** che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 17 giugno 2016, la Corte d'appello di Firenze in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno, previa dichiarazione di non doversi procedere in relazione al reato di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, articolo 259 (capo A) per essere estinto per prescrizione, ha rideterminato la pena inflitta a D.R. a mesi dieci di reclusione per il residuo reato di cui all'articolo 48 C.p., articolo 81 C.p., comma 2 e articolo 481 C.p. (capo C) per aver indotto in errore il pubblico ufficiale dell'Agenzia delle Dogane di (*omissis*) che, sulla base di documenti, quali una copia di contratto di spedizione tra la società R. Srl, di cui è legale rappresentante, e la destinataria cinese autorizzata al recupero dei rifiuti, copia di licenza (*omissis*), tali da far apparire la regolarità

dell'esportazione transfrontaliera di rifiuti non pericolosi, emetteva tre dichiarazioni di importazione ideologicamente false. Fatti commessi il (*omissis*).

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'articolo 606 C.p.p., comma 1, lettera b) e c) in relazione all'erronea applicazione dell'articolo 192 C.p.p. per avere la Corte d'appello argomentato la prova del dolo limitandosi a richiamare stralci della sentenza della Corte di cassazione n. 11837/13, senza evidenziare quali elementi indiziari, gravi precisi e concordanti, avrebbe posto a base della decisione.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'articolo 606 C.p.p., comma 1, lettera e) in relazione alla illogicità, contraddittorietà della motivazione in ordine all'applicazione del D.lgs. n. 152 del 2006, articolo 260 e articoli 48 e 481 C.p..

La Corte d'appello avrebbe confermato la sentenza di condanna per il reato di falso senza adeguatamente rappresentare il dolo del reato, limitandosi ad asserire che la D. non poteva essere in buona fede avendo la R. Srl (di cui l'imputata è legale rappresentante) generato i rifiuti nel territorio dello Stato e che non poteva non ritenersi quale esportatrice, al contrario l'imputata aveva dimostrato la sua buona fede, producendo il contratto con la società coreana K.M.S., società esportatrice che era in possesso della licenza AQSIQ per l'esportazione.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

4. Il ricorso è inammissibile per la riproposizione di motivi manifestamente infondati per le ragioni di seguito esposte.

5. La Corte d'appello, dopo aver ripercorso l'iter argomentativo della sentenza del Tribunale e aver condiviso la ricostruzione dei fatti, per come avvenuta nel giudizio di primo grado, e l'inquadramento giuridico e normativo in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, ha, per quanto qui di rilievo in connessione dei motivi di impugnazione, disatteso le censure difensive in relazione all'elemento soggettivo del reato di falso per induzione, evidenziando che la D. aveva generato i rifiuti in Italia e trattandosi di soggetto esportatore, come risultante dalla dichiarazioni di importazione, non era in possesso della licenza (*omissis*) e aveva allegato, per indurre in errore il pubblico funzionario, una licenza rilasciata a società coreana confidando sulla non immediata comprensibilità della documentazione redatta in lingua cinese.

La vicenda, per come ricostruita nelle sentenze di merito con accertamento insindacabile in questa sede, ha ad oggetto la spedizione transfrontaliera di rifiuti non pericolosi della R. Srl, transitati nel porto di (*omissis*), e diretti ad imprese site nel territorio della Repubblica Popolare Cinese, avvenute, due, in data (*omissis*) e l'altra il (*omissis*), spedizione che era stata accompagnata da dichiarazione all'importazione ideologicamente falsa poiché rilasciata, dal pubblico funzionario delle Dogane, sulla base di documentazione, allegata alla richiesta, della società R. Srl che faceva apparire la regolarità dell'operazione di spedizione, sulla base della quale il pubblico funzionario aveva rilasciato la dichiarazione all'importazione ideologicamente falsa perché la R. Srl era sprovvista della licenza ASQIS (in possesso della sola società coreana).

6. Ciò premesso, si ritiene utile ripercorrere, pur brevemente, la normativa di settore che regola la disciplina delle spedizioni transfrontaliere (di rifiuti per i riflessi che tale normativa ha, anche, con riguardo al reato di falso ideologico contestato, essendo stata dichiarata la prescrizione del reato contravvenzionale).

Deve, in primo luogo, ricordarsi che la normativa italiana, in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, è integrata da quella adottata dall'istituzione Europea mediante regolamenti aventi efficacia esecutiva e dagli accordi bilaterali perfezionatisi ai sensi dell'articolo 19 del regolamento 1993/259 e ai sensi dei regolamenti successivi. In particolare il D.lgs. n. 152 del 2006, articolo 194, fa riferimento alle disposizioni contenute nei regolamenti comunitari. Tale rinvio alle regole che discendono "dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui all'articolo 19 del regolamento (Cee) 1 febbraio 1993, n. 259" deve ovviamente intendersi esteso ai regolamenti della Comunità o dell'Unione che hanno integrato o modificato tale disciplina, ivi compreso il regolamento 1013/2006 ed in particolare l'articolo 18 sulla tracciabilità dei rifiuti e dei successivi articoli 35, 36 e 37 del medesimo regolamento e del principio di cui all'articolo 49 che fa obbligo a tutti i privati coinvolti di operare nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità e nel rispetto della salubrità dell'operazione e fa carico alle istituzioni Europee e i Paesi membri di adoperarsi per garantire la regolarità delle operazioni di esportazione di rifiuti. A sua volta, come ricordato da Sezione 3, n. 11837 del 04/07/2012, Bidasio, Rv. 254848, la struttura dei regolamenti Europei comporta il recepimento — come ricordato dalla Corte d'appello — delle risposte che gli Stati non Ocse hanno fornito al questionario loro inviato e ai periodici aggiornamenti di tali risposte, avendo l'istituzione Europea ritenuto di fare proprie su base pattizia la determinazione e la disciplina che il singolo Stato non membro intende applicare per le varie tipologie di rifiuti.

Da cui discende che i questionari in parola proposti dalla Ce e compilati dalla Repubblica Popolare cinese prevedono una serie di requisiti documentali tra i quali la licenza Sepa emessa dall'Amministrazione Statale cinese per la protezione dell'ambiente e la licenza Asqiq di registrazione per le imprese estere fornitrici dei rifiuti destinati all'importazione ed il certificato di ispezione precedente alla spedizione degli scarti. La sentenza citata ha, poi, chiarito che colui che deve essere munito della apposita licenza Asqiq non potrà che essere il soggetto originatore dei rifiuti, in quanto responsabile della intera operazione della spedizione che si completa soltanto con l'effettivo recupero del rifiuto.

Di tali condivisibili principi la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione nell'individuare la R. Srl quale soggetto che doveva essere munito della licenza Asqiq, in quanto soggetto responsabile per tutte le operazioni.

7. Passando all'esame dei motivi di ricorso che censurano (entrambi) la sentenza sotto il profilo della violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato di falso ideologico per induzione, e che ben possono essere trattati congiuntamente, essi appaiono manifestamente infondati.

La sentenza impugnata, in continuità con quella del Tribunale, ha escluso la buona fede in capo alla D., che sosteneva di non avere la qualifica di "l'esportatore", qualifica che doveva essere attribuita alla società intermediaria coreana K.M.S., titolare di licenza Asqiq, sul rilievo che la R. aveva generato i rifiuti in Italia, che l'esportazione verso la Cina era realizzata dalla stessa R. Srl che aveva richiesto all'Ufficio delle Dogane di (omissis) la dichiarazione di importazione, qualificandosi essa stessa "esportatore" nella bolletta doganale (cfr. pag. 2) e che l'aver allegato la licenza Asqiq in capo alla società coreana smentivano l'assenza del dolo di induzione.

È del tutto evidente che, sulla scorta della richiesta di R. Srl della dichiarazione di importazione, richiesta nella quale la R. Srl si qualificava soggetto esportatore, come accertato in punto di fatto e non contestato (e che deve ritenersi tale alla luce dei principi sopra richiamati al par. 6), l'aver allegato, a corredo della dichiarazione una licenza rilasciata in capo ad altro soggetto (non esportatore), integra condotta di induzione penalmente rilevante, ex articolo 48 C.p., sussistendo l'elemento oggettivo e soggettivo del reato.

Per inciso, qui non viene in rilievo il tema della triangolazione nell'esportazione di rifiuti perché nei documenti prodotti dalla ricorrente all'Agenzie delle Dogane, per ottenere la dichiarazione all'importazione, la stessa R. Srl si qualificava quale "esportatore", salvo poi allegare la licenza Asqiq della società coreana, confidando, come dice la Corte d'appello, della non immediata comprensibilità di documentazione in lingua cinese. Ne consegue la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. alcuna violazione della legge penale è predicabile con riferimento agli articoli 48 e 481 C.p. e la motivazione della sentenza è scevra da profili di illogicità manifesta e/o contraddittorietà sindacabili in questa sede.

8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'articolo 616 C.p.p.. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2017